



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

SETTORE OPERE PUBBLICHE

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 38 DEL 06/05/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 4, comma 2, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "E" è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RILEVATO che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

DATO ATTO che il Comune di Garbagnate Milanese ricade in zona climatica "E" e che, come previsto dall'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. del 16.4.2013, n. 74, sul territorio è consentita l'accensione degli impianti termici per un numero massimo di 14 ore giornaliere dal periodo 15 ottobre – 15 aprile;

RICORDATO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì al comma 4 che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

CONSIDERATA l'attuale situazione climatica, con previsione di nuovi abbassamenti della temperatura da questa settimana tali per cui si ravvisa ancora necessaria l'accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali;

PRESO ATTO delle richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini ed amministratori di condominio;

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, sia cosa giusta ed opportuna prolungare la possibilità di accensione dei suddetti impianti fino ad un massimo di 7 ore giornaliere fino al 12.05.2019;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 7 ore giornaliere fino al 12 maggio 2019;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;

AVVERTE

CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

DISPONE

L'immediata diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza mediante:

- la pubblicazione all'albo pretorio
- la pubblicazione sul sito del Comune

Il Sindaco
Dott. Daniele Davide Barletta